

## **Allegato Tecnico**

### **1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (articolo 6 del regolamento)**

La procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi e loro modifiche si articola, in conformità con l'articolo 13 del TUA, nelle seguenti fasi.

#### **FASE 1: Trasmissione della documentazione preliminare**

1. L'autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite il proprio indirizzo di PEC istituzionale:

- a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell'istanza, disponibile sul sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS;
- b) il Rapporto Preliminare comprensivo delle eventuali informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei precedenti atti di pianificazione o programmazione, della descrizione e delle informazioni sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano/programma, degli obiettivi generali che si intendono perseguire e delle scelte strategiche pertinenti in rispondenza dei criteri di cui all'Allegato I del TUA.

#### **FASE 2: Verifica della completezza documentale**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, comunica all'autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell'istanza che deve intervenire nei successivi 10 giorni. Qualora l'autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel termine previsto, l'istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell'autorità procedente presentare nuovamente l'istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento.

#### **FASE 3: Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e parere sul Rapporto Preliminare**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il Rapporto Preliminare per acquisirne i contributi al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. I contributi sono inviati alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS e all'autorità procedente entro 30 giorni dall'avvio della consultazione. La Commissione regionale per la VAS, entro 15 giorni successivi alla ricezione dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, si esprime sul Rapporto Preliminare e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il Rapporto Preliminare, i contributi pervenuti durante la consultazione preliminare e il parere della Commissione regionale per la VAS, sono resi disponibili sul sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS.

#### **FASE 4: Elaborazione, adozione e trasmissione dei documenti di VAS**

1. L'autorità procedente durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale collabora con la Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS al fine di definire le metodologie di analisi e valutazione degli impatti, il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da elaborare, produrre e includere nel Rapporto Ambientale (fase di scoping). L'analisi della proposta di piano/programma riguarda tra l'altro:

- a) gli obiettivi strategici generali di sviluppo sostenibile (nazionali e regionali);
- b) le azioni e la loro coerenza;
- c) gli ambiti di influenza;
- d) l'orizzonte temporale;
- e) l'analisi di contesto e gli indicatori da analizzare;
- f) l'individuazione delle aree sensibili e degli elementi di criticità;
- g) i presumibili impatti;
- h) il metodo di valutazione.

2. L'autorità procedente tenuto conto delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, del parere della Commissione regionale per la VAS sul Rapporto Preliminare e della fase di scoping, redige ed adotta:

- a) la proposta di piano/programma;
- b) il Rapporto Ambientale, in conformità all'articolo 13, comma 4 e ai criteri dell'allegato VI alla Parte Seconda del TUA comprensivo del Piano di Monitoraggio e delle informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 32 del TUA;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) la Valutazione d'Incidenza.

3. L'autorità procedente, unitamente alla documentazione di cui sopra, trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS tramite il proprio indirizzo di PEC istituzionale:

- a) il modulo di presentazione dell'istanza;
- b) l'avviso al pubblico con i contenuti indicati all'articolo 14, comma 1, del TUA.

#### **FASE 5: Consultazione**

1. La documentazione di cui alla FASE 4 è immediatamente pubblicata e resa accessibile sul sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS e in quello dell'autorità procedente. La proposta di piano/programma e il Rapporto Ambientale sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato. I soggetti coinvolti rendono parere sulla compatibilità ambientale delle azioni di piano e sulla sussistenza di potenziali impatti significativi sui temi ambientali di competenza. Il parere è inviato dai medesimi soggetti alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS e all'autorità procedente entro 45 giorni. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di piano/programma, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica e presentare all'autorità procedente le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

2. In esito alla fase di consultazione l'autorità procedente trasmette una dichiarazione contenente l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle osservazioni e un prospetto, in forma tabellare, contenente rispettivamente:

- a) il numero progressivo delle osservazioni;
- b) il riferimento all'osservazione priva del nominativo dell'osservante;
- c) il protocollo di ricezione e la data di presentazione;
- d) la sintesi dei contenuti;
- e) la proposta di "accoglimento", "non accoglimento", "accoglimento parziale" e il contenuto tecnico della controdeduzione;
- f) il parere di coerenza del valutatore con riferimento alla proposta di controdeduzione.

#### **FASE 6: Parere sul Rapporto Ambientale e approvazione del piano/programma**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta la documentazione presentata, i risultati delle consultazioni, gli esiti della Valutazione di Incidenza e predispone la relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione regionale per la VAS per l'espressione del parere motivato entro il termine di 45 giorni dalla conclusione della FASE 5, indicando eventuali prescrizioni necessarie al fine di evitare e prevenire impatti significativi sull'ambiente.

2. Il parere motivato è trasmesso all'autorità procedente che provvede alle necessarie revisioni, prima dell'approvazione del piano/programma, in ragione delle risultanze del parere motivato e degli esiti delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

#### **FASE 7: Dichiarazione di sintesi**

1. L'autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, in formato elettronico, la dichiarazione di sintesi prevista dall'articolo 17 del TUA che riassume lo svolgimento del processo valutativo e le decisioni assunte. La dichiarazione deve:

- a) riepilogare sinteticamente il processo integrato di elaborazione del piano/programma e della valutazione ambientale;
- b) elencare i soggetti coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- c) dare informazioni sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;

- d) riportare gli obiettivi strategici di sostenibilità ambientale di riferimento per la valutazione;
- e) illustrare le alternative e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di piano;
- f) descrivere le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e del Rapporto Ambientale;
- g) descrivere in che modo si è tenuto conto del parere motivato e delle osservazioni pervenute.

#### **FASE 8: Informazione sulla decisione**

1. La decisione finale è pubblicata nel sito web dell'autorità procedente e in quello della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano/programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono altresì pubblicati:

- a) il parere motivato espresso dalla Commissione regionale per la VAS;
  - b) la dichiarazione di sintesi;
  - c) le misure adottate in merito al monitoraggio.
- 

## **2. Procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA) (articolo 8 del regolamento)**

La procedura per la Verifica di Assoggettabilità di piani/programmi e loro modifiche si articola, in conformità con l'articolo 12 del TUA, nelle seguenti fasi:

#### **FASE 1: Trasmissione della documentazione**

1. L'autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite il proprio indirizzo di PEC istituzionale:

- a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell'istanza, disponibile sul sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS;
- b) il verbale della conferenza dei servizi decisoria o il provvedimento amministrativo con il quale il piano/programma è stato adottato dall'autorità procedente;
- c) il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, adottato dall'autorità procedente, redatto in conformità ai contenuti previsti nell'Allegato I alla parte seconda del TUA;
- d) la Valutazione d'Incidenza ambientale;
- e) la tavola planivolumetrica prevista dalla legge n. 106/2011.

#### **FASE 2: Verifica della completezza documentale**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, comunica all'autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell'istanza che deve intervenire nei successivi 10 giorni. Qualora l'autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel termine previsto, l'istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell'autorità procedente presentare nuovamente l'istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento.

#### **FASE 3: Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e provvedimento di verifica sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità per acquisirne il parere. I soggetti competenti in materia ambientale rendono il parere sulla compatibilità ambientale delle azioni di piano e sulla sussistenza di potenziali impatti significativi sui temi ambientali di competenza e inviano lo stesso alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS e all'autorità procedente entro 30 giorni dalla trasmissione.

#### **FASE 4: Provvedimento di verifica**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tenuto conto dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale nonché degli eventuali contributi/osservazioni pervenuti:

- a) svolge le attività tecnico-istruttorie sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla parte seconda del TUA;
  - b) verifica se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;
  - c) predisporre la relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione regionale per la VAS per le determinazioni di competenza.
2. La Commissione regionale per la VAS, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, si esprime con provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del TUA. Tale provvedimento specifica i motivi principali della decisione e, in caso di esclusione, le eventuali raccomandazioni necessarie per evitare o prevenire impatti significativi sull'ambiente.
3. Il Provvedimento di verifica, comprese le motivazioni, nonché i pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono pubblicati dall'autorità competente nel sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS.
4. Nel caso in cui l'esito del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di assoggettamento alla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del TUA, la Commissione regionale per la VAS specifica le motivazioni, gli approfondimenti e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per piani/programmi assoggettati a VAS, riprende il suo percorso di valutazione dalla FASE 4 (fase di scoping) del punto 1 del presente Allegato.

#### **FASE 5: Relazione di sintesi**

1. Nel caso in cui l'esito del provvedimento di verifica di assoggettabilità della Commissione regionale per la VAS sia di esclusione del piano/programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del TUA, l'autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, in formato elettronico, la relazione di sintesi che riepiloga sinteticamente le modalità con cui le raccomandazioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica sono state integrate in sede di approvazione.

-----

### **3. Procedura di monitoraggio VAS (articolo 10 del regolamento)**

La procedura per il monitoraggio VAS di piani/programmi si articola, in conformità con l'articolo 18 del TUA, nelle seguenti fasi.

#### **FASE 1: Redazione e trasmissione dei risultati del monitoraggio VAS**

1. L'autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite il proprio indirizzo di PEC istituzionale:
  - a) il modulo di presentazione istanza disponibile sul sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS;
  - b) il rapporto di monitoraggio VAS redatto al fine di assicurare:
    - 1) il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani/programmi;
    - 2) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
    - 3) l'individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti;
    - 4) l'adozione di opportune misure correttive.
2. Il rapporto di monitoraggio VAS è finalizzato ad illustrare con la periodicità definita nel piano di monitoraggio, gli effetti ambientali che si sono manifestati a seguito dell'attuazione delle diverse azioni del piano/programma sottoposto a VAS.

#### **FASE 2: Espressione sui risultati del monitoraggio ambientale**

1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica le risultanze del rapporto di monitoraggio VAS di cui alla FASE 1, gli impatti prodotti e il contributo del piano/programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34 comma 5 del TUA, e predisporre la relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione regionale per la VAS per le determinazioni di competenza.

2. La Commissione regionale per la VAS si esprime entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla FASE 1, sulle metodologie, sulle analisi svolte, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.

**FASE 3: Informazione sul monitoraggio**

1. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.